

Legge regionale 31 marzo 1990, n.31

Norme in materia di proprietà coltivatrice.

ARTICOLO 1

Al fine di contribuire alla ricomposizione ed al riordino fondiario favorendo l'accorpamento ed il consolidamento delle aziende dirette - coltivatrici singole ed associate, possono essere autorizzate le operazioni di permuta e le alienazioni di terreni gravati da vincolo trentennale di indivisibilità, nei limiti ed alle condizioni indicate nei successivi articoli.

ARTICOLO 2

Il vincolo della indivisibilità trentennale previsto dall'art. 11 della Legge 14-8-1971 relativamente ai fondi acquistati per la formazione o l'ampliamento della proprietà diretta - coltivatrice con le agevolazioni creditizie concesse dalla Regione, può essere revocato o trasferito, oltre che nelle ipotesi previste dalla legislazione nazionale in materia di proprietà contadina, nei seguenti casi:

- a) i terreni siano ricompresi in zone edificabili o abbiano comunque cambiato la loro destinazione agricola per effetto di un Piano Regolatore regolarmente approvato;
- b) i beni siano stati dichiarati di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo II della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni, ancorché si proceda alla cessione volontaria ai sensi dell'art. 12 della medesima legge;
- c) i beni formino oggetto di permuta con terreni confinanti o vicini ed il vincolo di indivisibilità sia trasferito sui beni acquisiti in permuta, sempreché la permuta riguardi una parte dei terreni dell'azienda e sia necessaria a migliorare l'accorpamento, la struttura e/o l'organicità dei fondi, favorendo la ricomposizione fondiaria.

ARTICOLO 3

I soggetti interessati, con domanda motivata, possono richiedere l'autorizzazione di permuta o di alienazione all'Ente delegato competente per territorio il quale effettua i necessari accertamenti e, nei limiti della presente legge, adotta gli atti necessari alla revoca o al trasferimento del vincolo di indivisibilità, ed alla restrizione ipotecaria, ai sensi del 3° comma dell'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817.

ARTICOLO 4

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle operazioni di acquisto già poste in essere con le leggi regionali in materia di agricoltura.